



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Emanato con D.R. n. 24 del 25/01/2013.

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente Regolamento, "Regolamento didattico di Ateneo", come previsto dall'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e dagli artt. 3 e 14 dello Statuto della Scuola, disciplina gli aspetti generali dell'organizzazione della didattica ed il funzionamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant'Anna.
2. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per Ministero, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) per Scuola, la Scuola Superiore Sant'Anna;
 - c) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - d) per corsi di studio, i corsi di laurea magistrale, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04;
 - e) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
 - f) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
 - g) per aree scientifiche, le aree individuate dall'art. 27 dello Statuto della Scuola;
 - h) per allievi, gli allievi dei corsi ordinari e gli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca;
 - i) per studenti, gli studenti dei corsi di laurea magistrale, dei master e dei corsi di alta formazione e formazione continua;
 - j) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - k) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - l) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
 - m) per Ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano il corso di studio medesimo.

Art. 2

(Aree scientifiche)

1. Le aree scientifiche presenti presso la Scuola comprendono le Scienze economiche e manageriali, le Scienze giuridiche, le Scienze politiche; l'Ingegneria industriale e dell'informazione, le Scienze agrarie e biotecnologie e le Scienze mediche.

Art. 3

(Offerta didattica)

1. In conformità all'art. 3 dello Statuto, la Scuola promuove e organizza attività di formazione che assicurino l'alta qualità degli studi secondo le tipologie di cui ai commi successivi.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. La Scuola può istituire ed attivare:
 - a) attività didattiche integrative per allievi ordinari iscritti a corsi di laurea, anche a ciclo unico, presso l'Università di Pisa (Corsi ordinari di primo livello);
 - b) attività didattiche integrative per allievi ordinari iscritti a corsi di laurea magistrale presso l'Università di Pisa, o altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, per consentire la specializzazione in settori particolari di studi avanzati e all'avanguardia (Corsi ordinari di secondo livello).
3. La Scuola può altresì istituire ed attivare:
 - a) Corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica anche in convenzione con altre università italiane o straniere;
 - b) Corsi di perfezionamento di durata triennale (Philosophiae Doctor), equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2, Legge 14 febbraio 1987, n. 41;
 - c) Corsi di dottorato di ricerca (PhD), anche in collaborazione con altre Università italiane o straniere;
 - d) Master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere;
 - e) altri corsi di alta formazione, di formazione continua e percorsi formativi del tipo "Graduate Program", nei quali è definito un percorso complessivo di laurea magistrale o master, e perfezionamento (PhD) o dottorato, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
4. La Scuola può attivare percorsi di formazione alla ricerca nell'ambito di corsi di laurea magistrale in convenzione.
5. La Scuola determina il carattere residenziale richiesto per specifiche attività formative, secondo le finalità dettate dallo Statuto.

Art. 4

(Ammissione alle attività formative della Scuola)

1. L'ammissione alle attività formative organizzate dalla Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale, scientifico e professionale dei candidati.
2. Il titolo di studio richiesto, le modalità di accesso, come pure le conoscenze e le competenze necessarie per l'ammissione alle singole attività formative sono disciplinati nei rispettivi regolamenti didattici, che provvedono altresì ad individuare le modalità di verifica della preparazione iniziale richiesta.

Art. 5

(Regolamento delle attività formative)

1. In conformità e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le attività formative della Scuola sono disciplinate dal Regolamento delle attività formative della Scuola così articolato:
 - a) Libro I: Corsi integrativi di primo e di secondo livello di cui all'art. 3, comma 2, lettere a1) e a2) del presente Regolamento;
 - b) Libro II: Corsi di laurea magistrale, di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del presente Regolamento;
 - c) Libro III: Corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) e c) del presente Regolamento;
 - d) Libro IV: Corsi Master universitari di primo e secondo livello e Corsi di Alta formazione, di formazione continua e di formazione alla ricerca di cui all'art. 3, comma 3, lettere d) ed e) e comma 4 del presente Regolamento;
 - e) Libro V: Borse di studio e forme di collaborazione degli allievi e degli studenti.

Art. 6

(Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale)

1. In conformità e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, per ciascun corso di laurea magistrale istituito ed attivato dalla Scuola in convenzione con



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

altre Istituzioni universitarie, il Senato Accademico, sentito il Consiglio della Classe accademica competente, approva il Regolamento didattico.

2. Il Regolamento didattico del corso è emanato nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specificandone gli aspetti organizzativi. In particolare ciascun Regolamento:

- a) determina gli obiettivi formativi specifici, le attività didattiche, i criteri per l'assegnazione dei crediti e le modalità di organizzazione di ogni singola attività formativa;
- b) indica le modalità di valutazione della preparazione iniziale richiesta agli studenti per accedere alle attività formative, nonché le modalità di verifica delle conoscenze e delle potenzialità richieste per l'accesso alle attività formative stesse;
- c) individua gli specifici obblighi didattici richiesti agli studenti al fine di assicurare l'alta qualità del percorso formativo offerto e dispone le modalità e le tipologie di verifica del profitto degli studenti;
- d) prevede forme di verifica periodica dei crediti, al fine di garantire l'attualità dei contenuti didattici e professionali offerti dalle attività formative stesse;
- e) prevede forme di verifica periodica della didattica erogata e del grado di soddisfazione degli studenti.

3. Nell'apposito Libro del Regolamento delle attività formative la Scuola disciplina le caratteristiche delle lauree magistrali con riferimento alle modalità di selezione dei candidati, all'impegno dei docenti, alle forme di monitoraggio. Stabilisce, altresì, la procedura per la sottoscrizione delle convenzioni ed i contenuti obbligatori di quest'ultime nonché delle convenzioni volte ad istituire percorsi di eccellenza.

Art. 7

(Rilascio di titoli di studio congiunti)

1. Ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, la Scuola può rilasciare titoli di studio congiunti con altri atenei italiani o stranieri.
2. La Scuola, mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, concorda le modalità organizzative e le procedure amministrative riguardanti il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi crediti, al fine del conferimento di un unico titolo di studio avente il medesimo valore per la Scuola e le altre istituzioni.
3. Il titolo viene conferito congiuntamente dalla Scuola e dalle istituzioni convenzionate e rilasciato in nome della legge dai rispettivi vertici accademici.

Art. 8

(Relazione illustrativa del titolo di studio)

1. Per ogni titolo di studio conferito, la Scuola, come richiesto dalla normativa vigente, rilascia una relazione illustrativa che secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, riporti le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2. Il modello della relazione illustrativa è approvato dal Senato accademico.

Art. 9

(Crediti formativi universitari – acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. La Scuola adotta il sistema dei crediti formativi universitari ai sensi dell'art. 5 del D.M. 270 del 2004. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di ogni singola attività formativa.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli allievi ordinari presso altre università italiane o straniere avviene in forma automatica purché tale riconoscimento sia previsto in apposite convenzioni tra le due istituzioni interessate, approvate dal Senato accademico. Negli altri casi non disciplinati da apposite convenzioni si esprimono gli organi accademici competenti.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 10 (Orientamento)

1. La Scuola organizza, anche in collaborazione con altre istituzioni, le seguenti attività di orientamento:
 - a) pre-universitario, al fine di garantire una scelta del percorso universitario consapevole e corrispondente alle attitudini di ciascun allievo in stretto coordinamento con gli istituti di istruzione secondaria superiore;
 - b) intra-universitario, al fine di agevolare la fase di inserimento ed accoglienza degli allievi ed il loro buon andamento negli studi;
 - c) post-universitario al fine di garantire e promuovere scelte mature e consapevoli nel proseguimento della formazione, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro, per consentire scelte coerenti con il percorso di formazione seguito e suggerire opportunità di lavoro qualificato.
2. Per le attività di orientamento la Scuola può avvalersi della collaborazione dell'Associazione ex-Allievi.

Art. 11 (Tutorato)

1. La Scuola, ai sensi della normativa vigente, organizza un insieme sistematico di attività di tutorato dirette a:
 - a) contribuire all'orientamento degli allievi nel corso degli studi;
 - b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c) favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi didattici;
 - d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione al processo di formazione.
2. Le attività di tutorato sono svolte da professori e ricercatori della Scuola cui compete l'obbligo di guidare il processo di formazione degli allievi.
3. Nei regolamenti può essere previsto che nello svolgimento dei propri compiti i professori ed i ricercatori siano affiancati da collaboratori didattici e amministrativi nonché da allievi ed ex-allievi in possesso di specifiche competenze.

Art. 12 (Forme di pubblicità)

1. La Scuola assicura adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alla propria offerta didattica. La Scuola ne promuove la diffusione con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, utilizzando la rete informativa di ateneo e garantendo la costante revisione degli strumenti di comunicazione.

Art. 13 (Titoli di studio e relativo conferimento)

1. Per le attività formative di cui al precedente articolo 3, in conformità con l'art. 3 dello Statuto, la Scuola può rilasciare i seguenti titoli di studio:
 - a) Licenza;
 - b) Licenza Magistrale;
 - c) Laurea Magistrale congiunta con altri atenei;
 - d) Perfezionamento di durata triennale (PhD) (equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 41);
 - e) Dottorato di ricerca (PhD);
 - f) Master universitario di primo e di secondo livello;
 - g) Attestati per gli altri corsi di formazione attivati.
2. I titoli di studio, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, sono conferiti a seguito di una prova finale, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi cui l'attività formativa stessa è finalizzata.
3. Per l'ammissione alla prova finale l'allievo/studente deve aver assolto a tutti gli obblighi didattici previsti dalla regolamentazione dell'attività formativa seguita.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 14

(Corsi integrativi di primo e secondo livello)

1. La Scuola, nell'ambito delle aree scientifiche di cui all'art. 2, attiva forme di didattica integrativa per gli allievi ordinari di primo e di secondo livello.
2. Gli allievi dei Corsi ordinari di primo livello sono contestualmente iscritti ai corsi di laurea, anche a ciclo unico, dell'Università di Pisa individuati annualmente dal Senato accademico tra quelli affini alle aree scientifiche della Scuola. Su autorizzazione del Senato accademico gli allievi possono frequentare corsi di laurea anche a ciclo unico in Università diverse dall'Università di Pisa.
3. Gli allievi dei Corsi ordinari di secondo livello sono contestualmente iscritti ai corsi di laurea magistrale di Università italiane o straniere individuati annualmente dal Senato accademico.
4. Il Libro I del Regolamento delle attività formative della Scuola, "Corsi integrativi di primo e di secondo livello", definisce l'articolazione generale delle attività didattiche integrative e gli obblighi didattici relativi.
5. La Scuola rilascia:
 - a) la Licenza agli allievi ordinari di primo livello che abbiano ottemperato agli obblighi didattici e abbiano superato il relativo esame entro la seconda sessione dell'anno solare successivo alla conclusione del corso ordinario di primo livello ;
 - b) la Licenza Magistrale agli allievi ordinari di secondo livello che abbiano ottemperato agli obblighi didattici e abbiano superato il relativo esame entro la seconda sessione dell'anno solare successivo alla conclusione del corso ordinario di secondo livello.Costituisce altresì titolo idoneo al conseguimento della Licenza, ferma restando l'ottemperanza agli obblighi didattici, il superamento della prova di idoneità per l'ammissione ai corsi ordinari di secondo livello. Nel caso l'allievo opti per la prova di idoneità la votazione sarà stabilita da una commissione nominata dal Rettore su indicazione del Preside della Classe che valuterà il percorso formativo nella sua interezza ed il giudizio riportato dall'allievo nel corso della prova di idoneità.

Art. 15

(Corsi di laurea magistrale in convenzione con università italiane o straniere)

1. In linea con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lett. d) dello Statuto, la Scuola può istituire ed attivare corsi di laurea magistrale in collaborazione con altre università italiane o straniere, nell'ambito di specifiche convenzioni.
2. I corsi di laurea magistrale rispondono ai criteri ed agli standard di eccellenza propri della Scuola, hanno specifiche connotazioni interdisciplinari e di alta qualificazione tecnica, scientifica e professionale.
3. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni, per un totale di almeno 120 crediti.
4. Per ciascun corso di laurea magistrale la Scuola, ai sensi della normativa vigente, emana uno specifico regolamento didattico, predisposto ai sensi dell'art. 12 del DM n. 270/2004.

Art. 16

(Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea magistrale)

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270 del 2004 e dai correlati provvedimenti ministeriali. La proposta di istituzione di un corso di laurea magistrale è presentata dal Direttore di un Istituto, o nel caso di corsi di laurea magistrale afferenti a più Istituti, dai Direttori degli Istituti interessati al Senato Accademico, previo parere espresso dal Consiglio della Classe accademica competente o, in caso di corsi interclasse, da entrambi i Consigli di Classe accademica, sulla base di un progetto dettagliato, redatto nel rispetto delle norme nazionali e statutarie, che deve essere presentato insieme ad una proposta di convenzione con un'altra università.
2. Il progetto relativo all'istituzione di un corso di laurea magistrale deve indicare:
 - a) la denominazione del corso e la classe di appartenenza;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - d) le prospettive di sbocchi professionali;



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- e) i criteri e le modalità di accesso al corso nonché i tempi ed i modi della programmazione, del coordinamento e della verifica dei risultati delle attività formative ;
 - f) gli eventuali corsi con obiettivi formativi simili presenti nel sistema universitario;
 - g) le procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto e le modalità per il conseguimento ed il rilascio del titolo congiunto;
 - h) le dimensioni della domanda studentesca potenziale generata dai laureati della Scuola e dal sistema universitario nazionale;
 - i) le competenze di docenza necessarie, distinguendo tra quelle disponibili presso la Scuola e quelle disponibili presso l'Ateneo convenzionato specificando le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti;
 - j) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie, distinguendo tra quelle disponibili presso la Scuola e quelle disponibili presso l'Ateneo convenzionato;
 - k) l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.
3. Al progetto i proponenti devono allegare:
- a) la proposta di ordinamento didattico del corso predisposto ai sensi del DM 270 del 2004 e delle successive determinazioni in materia;
 - b) una bozza di regolamento didattico del corso di studio che si intende attivare;
 - c) una bozza di convenzione relativa agli accordi intercorsi con altre università italiane o straniere partecipanti alla realizzazione del corso.
4. Per la definizione degli obiettivi formativi specifici, dei profili professionali attesi e degli obiettivi lavorativi previsti, la Scuola realizza forme adeguate di consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e con l'Associazione ex-Allievi.
5. La proposta di Corso di laurea magistrale, comprensiva dell'ordinamento didattico, del progetto di cui al comma 2 e del parere del Consiglio della Classe accademica competente per materia (o dei Consigli di Classe in riunione congiunta, ove necessario) è approvata dal Senato accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di valutazione interna e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di Corsi di laurea magistrale saranno trasmesse agli organi competenti ai sensi dell'art. 11, 1° comma, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive disposizioni ministeriali in materia, previo inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, in base alle disposizioni vigenti.
7. Nel caso di disattivazione, la Scuola assicura comunque la possibilità per gli allievi già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, entro il termine massimo di due anni accademici dalla delibera di disattivazione, nonché la facoltà, per gli allievi, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 17

(Corsi di perfezionamento)

1. In conformità con le disposizioni dell'articolo 3, comma 1 lett. c) dello Statuto, la Scuola può attivare Corsi di perfezionamento di durata triennale (PhD) nell'ambito delle proprie aree di ricerca.
2. I Corsi di perfezionamento sono disciplinati da un apposito regolamento emanato in coerenza con il Libro III del Regolamento delle attività formative della Scuola, "Corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca", e ai sensi della legge istitutiva e dello Statuto della Scuola.
3. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni.
4. Le modalità di organizzazione, svolgimento e verifica delle attività didattiche dei Corsi di perfezionamento sono disciplinate all'interno del relativo regolamento.
5. I Corsi di perfezionamento si articolano, in relazione alle diverse esigenze delle aree scientifiche di interesse della Scuola, in un programma formativo strutturato e nello svolgimento di uno specifico progetto di ricerca.
6. Parte delle attività previste nel programma formativo possono anche essere svolte presso altre sedi universitarie italiane e straniere, nonché in centri di ricerca italiani o stranieri.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

7. Al termine dei Corsi, agli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi didattici previsti e che abbiano superato la prova finale, la Scuola rilascia il Diploma di Perfezionamento, Philosophiæ Doctor (PhD), equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della Legge 14 febbraio 1987, n. 41.

Art. 18

(Corsi di dottorato di ricerca)

1. In conformità con le disposizioni dell'art. 3 comma 1 lett. e) dello Statuto, la Scuola può istituire Corsi di dottorato di ricerca anche in collaborazione con altre Università italiane o straniere.
2. Per l'istituzione dei suddetti corsi, la Scuola, se del caso, stipula apposite convenzioni con altre istituzioni universitarie, finalizzate all'attivazione di ogni singolo corso. In tali convenzioni devono essere definiti gli obiettivi e le modalità di realizzazione del corso e devono essere identificati le risorse docenti, logistiche e finanziarie, nonché i criteri per il rilascio del titolo congiunto. Alla convenzione deve essere allegato il Regolamento didattico del corso.
3. I Corsi di dottorato sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e da apposito Regolamento didattico del corso. La durata dei Corsi di dottorato di ricerca in collaborazione non può essere inferiore a tre anni.
4. Al termine dei corsi, agli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi didattici prescritti dal relativo Regolamento e che abbiano superato la prova finale, la Scuola rilascia il Diploma di dottorato di ricerca (PhD), se del caso a firma congiunta delle Università convenzionate.

Art. 19

(Master universitari)

1. In attuazione degli articoli 3, comma 1, lettera f), e 41 dello Statuto, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, Master universitari di primo e di secondo livello.
2. I Master universitari sono finalizzati a fornire adeguate risposte formative in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato, in linea con le politiche di eccellenza perseguite dalla Scuola.
3. Per conseguire il Master universitario l'allievo deve acquisire almeno 60 crediti oltre a quelli già acquisiti per la laurea o la laurea magistrale.
4. I Master universitari possono essere attivati anche in collaborazione con università italiane o straniere e con altri enti esterni, pubblici e privati.
5. L'organizzazione e il funzionamento dei Master universitari nonché i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo sono disciplinati dal Libro IV, Titolo I, del Regolamento delle attività formative della Scuola, Master universitari, che determina altresì le modalità di attivazione, l'organizzazione di base, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il riconoscimento del titolo, oltre alle modalità per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.

Art. 20

(Corsi di alta formazione, di formazione continua e percorsi Graduate Program. Percorsi di formazione alla ricerca).

1. In attuazione degli articoli 3, commi 1, lettera g), e 42 dello Statuto, la Scuola può istituire, e corsi di alta formazione e di formazione continua e percorsi formativi del tipo "Graduate Program", di durata variabile, anche in collaborazione con Università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici e privati.
2. In attuazione dell'art. 3, comma 4, del presente Regolamento la Scuola può istituire percorsi di formazione alla ricerca nell'ambito di corsi di laurea magistrale in convenzione.
3. La Scuola può rilasciare ai partecipanti diplomi e attestati, predisposti in conformità alla normativa vigente e ad alle convenzioni o protocolli di attivazione stipulati con enti esterni. L'organizzazione di tali attività formative è disciplinata dal Senato Accademico.

Art. 21

(Conoscenza delle lingue straniere)

1. I regolamenti didattici delle singole attività formative devono prevedere, tra gli obblighi didattici degli allievi, la conoscenza e le relative forme di verifica di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. La Scuola promuove in modo particolare lo studio della lingua inglese. I singoli regolamenti didattici possono richiedere per l'ammissione o per il conseguimento del titolo finale certificazioni conseguite a specifici livelli.
3. La Scuola organizza le relative attività didattiche con programmi finalizzati al conseguimento delle certificazioni indicate al comma precedente.

Art. 22

(Riconoscimento dell'attività svolta presso altre università)

1. Le norme che disciplinano le singole attività formative della Scuola prevedono le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte presso altre sedi universitarie italiane e straniere.
2. Nel rispetto della normativa vigente e secondo principi di reciprocità, la Scuola aderisce, mediante appositi accordi, a programmi di mobilità riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ad altri programmi di scambio internazionali.

Art. 23

(Partecipazione a singole attività didattiche da parte di studenti esterni)

1. Nell'ambito della programmazione didattica di ciascun anno accademico, secondo modalità specificatamente definite dagli organi accademici competenti, allievi di altre Scuole Superiori nazionali e straniere e studenti di università nazionali e straniere, con le quali sussistano accordi fondati sulla reciprocità, possono partecipare a singole attività didattiche, sostenere i relativi esami ed ottenere la certificazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi acquisiti.

Art. 24

(Organi e strutture didattiche e di ricerca)

1. Gli organi accademici e le strutture di cui la Scuola si avvale per le attività didattiche sono il Senato accademico, le Classi accademiche e gli Istituti.
2. Il Senato accademico:
 - a) svolge funzioni di sintesi e di supervisione delle attività formative della Scuola, emanando linee di indirizzo e di coordinamento, in funzione di un costante aggiornamento e di una periodica revisione del quadro complessivo dell'offerta didattica e formativa. Inoltre verifica annualmente, sulla base di dati ed indicatori quantitativi e qualitativi, l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche svolte;
 - b) può richiedere agli uffici competenti analisi delle singole attività formative attivate, dell'effettivo conseguimento dei relativi obiettivi qualificanti come pure dell'attualità dei crediti formativi rilasciati, al fine di assumere le eventuali iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica della Scuola.
 - c) sovrintende alla programmazione ed organizzazione della didattica e del tutorato dei Corsi di laurea magistrale e demanda agli Istituti il loro svolgimento;
 - d) sovrintende alla programmazione dei Master Universitari di primo e di secondo livello e demanda agli Istituti il loro svolgimento.
3. Le Classi accademiche:
 - a) approvano annualmente l'offerta didattica per gli allievi ordinari dei corsi ordinari di I e II livello, coordinando le proposte degli Istituti di aree affini alla Classe;
 - b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario di cui all' art. 44 dello Statuto;
 - c) sovrintendono alla programmazione, organizzazione e allo svolgimento della didattica integrativa e del tutorato per gli allievi dei Corsi ordinari di primo e di secondo livello;
4. Gli Istituti:

definiscono annualmente sulla base delle indicazioni del Senato Accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei Corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca e alta formazione, nell'ambito delle proprie specifiche competenze.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

5. Il Senato accademico e le Classi accademiche possono attivare commissioni didattiche paritetiche tra docenti e allievi/studenti, aperte anche alla partecipazione di esponenti dell'Associazione ex-Allievi, come pure a contributi esterni particolarmente qualificanti.

6. Il Senato accademico e le Classi accademiche attivano, attraverso gli uffici competenti, verifiche e valutazioni sulla organizzazione, sull'efficacia e sulla qualità delle attività didattiche, sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività didattiche e gli specifici obiettivi formativi programmati, sul funzionamento del servizio di tutorato nonché sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi e delle strutture residenziali.

Art. 25

(Programmazione dei corsi ordinari - attività didattica integrativa)

1. I Corsi ordinari iniziano ogni anno accademico il 1° ottobre e terminano il 30 settembre, salvo specifiche deroghe approvate dal Senato accademico.

2. Il Senato accademico approva annualmente entro il mese di settembre il calendario accademico indicando i periodi di sospensione delle attività didattiche e di chiusura delle strutture residenziali della Scuola.

3. Entro i termini previsti dal Regolamento didattico dei Corsi ordinari di primo e di secondo livello, e comunque non oltre il 31 Luglio, i Consigli delle Classi accademiche, nell'ambito delle indicazioni del Senato Accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, definiscono annualmente il quadro di riferimento del programma delle attività didattiche integrative relative al successivo anno accademico.

4. Entro il 30 settembre i Consigli delle Classi accademiche approvano il programma definitivo delle attività didattiche integrative, una volta verificata la sua rispondenza alle esigenze degli allievi.

5. Per ciascun insegnamento previsto debbono essere indicati:

- a) gli obiettivi formativi;
- b) i contenuti disciplinari;
- c) gli eventuali crediti previsti;
- d) il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
- e) le modalità di svolgimento;
- f) le modalità di verifica del profitto.

Art. 26

(Programmazione delle altre attività formative)

1. La programmazione delle attività didattiche dei Corsi di Perfezionamento e di Dottorato è disciplinata dal Libro III del regolamento delle attività formative della Scuola e, se del caso, dagli accordi convenzionali.

Art. 27

(Compiti e doveri didattici dei docenti)

1. Ciascun docente assolve ai propri compiti didattici in relazione alle pertinenti norme di stato giuridico nell'ambito delle attività formative presenti alla Scuola, nonché in attività didattiche disciplinate da specifici accordi convenzionali con altre università.

2. La Scuola prevede la possibilità di affidare corsi di insegnamento a professori a contratto, sulla base della normativa vigente e delle proprie norme interne.

3. Anche in considerazione delle caratteristiche residenziali e collegiali della Scuola, ciascun docente deve assicurare la massima reperibilità per i compiti di tutorato e di didattica.

4. I Presidi ed i Direttori di Istituto sono tenuti a segnalare al Rettore eventuali inadempienze dei docenti.

Art. 28

(Carta dei servizi)

1. La Scuola adotta una Carta dei servizi formulata sulla base degli schemi generali di riferimento per il settore dell'istruzione emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con propri decreti.



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. La Carta dei servizi ha lo scopo di regolare nei suoi termini essenziali il rapporto tra Scuola, in quanto Ente erogatore di qualificati servizi didattico formativi, e l'allievo, in quanto fruitore degli stessi, indicando i diritti, i doveri, gli impegni e le responsabilità che entrambi i soggetti assumono nell'ambito di tale rapporto.
3. La Carta dei servizi è approvata dal Senato accademico, sentiti gli organi accademici interessati, ed è emanata con decreto del Rettore.

Art. 29

(Disposizione transitoria)

1. Ai fini del conseguimento della Licenza, gli allievi ordinari di primo livello che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già superato la prova di idoneità per l'ammissione ai corsi ordinari di secondo livello, possono richiedere l'applicazione dell'art. 14 del presente Regolamento e dell'art. 26 del Regolamento delle attività formative.

Art. 30

(Approvazione e modifiche del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico secondo le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura di cui al comma precedente.